

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1970-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo) nella seduta del 14 dicembre 1989,
dell'articolo 2 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1970

*«Aumento del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la
Cassa di credito alle imprese artigiane, nonchè modifiche alla legge 7 agosto
1982, n. 526»*

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(MISASI)

comunicato alla Presidenza il 21 novembre 1989

**Modificazione del tasso di interesse sulle operazioni
di credito agevolato a favore delle imprese artigiane**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218: 36 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902: 48 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 70 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato».